



Cod. H24D/O11
Cod. MF/CM/Consulenza Legale/zf

Protocollo Generale (Uscita)
cnappcrm – aoo_generale

Prot.: 0000888

Data: 06/08/2021

Al Consiglio dell'Ordine degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
MILANO

consiglio@ordinearchitetti.mi.it

Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio - Condizioni di incandidabilità ed ineleggibilità.

Con riferimento alla questione prospettata con la nota che si riscontra, del 27 luglio 2021, ovvero quali possono essere considerate condizioni di incandidabilità ed ineleggibilità per le elezioni dell'Ordine, occorre premettere che per le imminenti elezioni dell'Ordine è possibile far riferimento alla circolare 34/2021 del CNAPPC e relativi allegati, quale contributo operativo.

Come contenuto nel c.d. "vademecum", allegato alla citata circolare 34, le vigenti disposizioni si limitano a prevedere in base all'art. 3 comma 1 del D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169, che sono esclusi dal diritto di voto coloro che sono sospesi dall'esercizio della professione, a cui non deve essere spedito l'avviso di convocazione; ne consegue che i soggetti sospesi non devono essere individuati né nell'elettorato attivo né in quello passivo, e quindi nella incandidabilità.

Altre disposizioni vigenti prevedono, per l'elezione di Consigliere dell'Ordine, cause di incompatibilità.

Sia l'art. 8 del DPR 137/2012 che il Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 23 del 15 dicembre 2012 prevedono che la carica di Consigliere dell'Ordine è incompatibile con la carica di Consigliere di disciplina, non prevedendo dei tempi per l'esercizio del diritto di opzione per una delle due cariche. Ne deriva che, una volta eletto, il Consigliere dell'Ordine (già consigliere di Disciplina), essendosi concretizzata l'incompatibilità, potrà esercitare la scelta.

Il testo vigente dell'art. 18 del Codice Deontologico, nel prevedere l'astensione dall'esercizio delle funzioni per il periodo in cui si partecipa pubblicamente a campagne elettorali politiche ed amministrative, consente comunque l'esercizio dell'elettorato passivo, permettendo in tal modo di presentare la propria candidatura anche a Consigliere






dell'Ordine.

Inoltre il testo vigente dell'art. 17 del Codice Deontologico prevede che *“il Professionista ha l'obbligo di curare che le modalità con cui svolge il proprio mandato istituzionale come Consigliere dell'Ordine, del Consiglio di Disciplina, di delegato Inarcassa o presso le Istituzioni, siano improntate a non conseguire utilità a fini personali o elettorali di qualsiasi natura per sé o per altri allo stesso collegati”*, individuando, anche in questo caso, incompatibilità solo potenziali, ma non aspetti legati ad incandidabilità ed ineleggibilità.


L'unico aspetto che può essere legato ad ineleggibilità è connesso al rispetto dell'art. 2 comma 4 del DPR 169/2005 sul numero dei mandati, argomento già trattato ampiamente nelle circolari CNAPPC 22/2011 e 90/2016, già in possesso dell'Ordine ed a cui si rinvia per una puntuale lettura e autonoma interpretazione.

Con i migliori saluti.

Il Responsabile
del Dipartimento Politiche
ed esercizio della Professione
(Massimo Crusi)



Il Consigliere Segretario
(Gelsomina Passadore)



Il Presidente
(Francesco Miceli)

